

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA



Rep. n. 184

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di completamento 1 del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città.

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 15 (quindici) del mese di gennaio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti i signori:

1) dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016 e confermata con Decreto Sindacale n. 31 del 15 ottobre 2018 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) sig. Vittorio Di Vuolo (codice fiscale DVL VTR 72A28 E131C), nato a Gragnano (NA), il giorno 28 gennaio 1972, residente in Sant'Agata De' Goti (BN), Contrada Fagnano, n. 6, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Procuratore del Consorzio Integra Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, via Marco Emilio Lepido, 182/2



(partita IVA 03530851207), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, in data 11 marzo 2016, con il numero R.E.A. 526322 ed all'Albo nazionale delle Società cooperative n. C114692 - sezione: Cooperative a mutualità prevalente, in forza della Procura, rep. n. 41146 – fascicolo n. 13527 del 18 ottobre 2016, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna 1, in data 18/10/2016, al numero 18588, Serie 1 T, conferita dall'ing. Vincenzo Onorato, Presidente del Consorzio succitato e autenticata nella firma dal dott. Giampaolo Zambellini Artini, Notaio in Bologna, che si allega al presente contratto sotto la lettera "A", in formato digitale, per formarne parte integrante e sostanziale; impresa che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 77 del 09 aprile 2015, registrato all'Ufficio Territoriale di Vibo Valentia, al numero 956, Serie 1T, del 13 aprile 2015, i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva con connesse attività tecniche amministrative e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città, sono stati affidati al Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, impresa esecutrice dei lavori C.P.L. Polistena S.c., per l'importo di €. 3.658.975,00 (euro tremilioneisecento cinquantottomilanovecentosettantacinque/00) oltre IVA e oneri previdenziali così suddiviso:

€. 3.369.375,00 (euro tremilionitrecentosessantannovecentosettanta

cinque/00) per lavori, al netto del ribasso del 25,125%;


€. 239.600,00 (euro duecentotrentanovemilaseicento/00) per i servizi di progettazione, al netto del ribasso del 25,125%;

€. 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale n. 841 del 18 luglio 2016, si è preso atto della cessione in affitto del ramo d'azienda da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC S.c., in favore del Consorzio Integra, ivi compreso il contratto in essere, rep. n. 77 del 09 aprile 2015, relativo alla realizzazione del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città"; giusta scrittura privata, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Imola (BO), in data 04 aprile 2016, rep. n. 57773;

- che, al fine di apportare lievi modifiche alle previsioni progettuali, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità dell'opera, con atto aggiuntivo rep. n. 166 del 24 aprile 2018, registrato all'Ufficio Territoriale di Vibo Valentia, in data 24 aprile 2018, al numero 1278 Serie 1T, i lavori in oggetto venivano affidati all'Appaltatore per l'importo complessivo di €. 3.520.546,79 (euro tremilionicinquecentoventimilacinquecentoquarantasei/79), oltre IVA di legge;

- che con contratto rep. n. 167 del 24 aprile 2018, registrato all'Ufficio Territoriale di Vibo Valentia, in data 24 aprile 2018, al numero 1279 Serie 1T, si procedeva all'affidamento, in favore dell'Appaltatore, dei lavori complementari, non compresi nel progetto originario, strettamente connessi alle opere di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico, ed indispensabili al loro perfezionamento, per l'importo complessivo di



€. 69.785,49 (euro sessantanovemilasettecentoottantacinque/49), oltre IVA al 10%;

- che si rende necessario realizzare ulteriori lavori non previsti nel contratto principale ma indispensabili per ultimare l'opera e renderla, nel suo complesso, più fruibile e funzionale;

- che, a tale scopo, è stato redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Claudio Decembrini, il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di completamento 1, 2 e 3 del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città;

- che in data 04 luglio 2018, prot. n. 33099, è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo di completamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato, successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 16 luglio 2018;

- che con determinazione dirigenziale n. 820 del 09 agosto 2018, i lavori di completamento 1 del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città, sono stati affidati all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera a) - a2) dell'ex D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per l'importo di €. 529.502,47 (euro cinquecentoventinovemilacinquecentodue/47) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, al netto del ribasso sui lavori del 25,125%;

- che con verbale del 18 settembre 2018, sono stati consegnati ed avviati i lavori sotto riserva di legge;

- che alla spesa necessaria per il completamento delle opere di che trattasi, si farà fronte con i fondi di cui alla Missione 05 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 2 - Capitolo 22401 - Bilancio 2019, somma reimputata nel 2017;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore e

dell'impresa esecutrice, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;


- che in data 29 gennaio 2018, l'Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, comunicava che, a carico dell'impresa Consorzio Integra Società Cooperativa e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., relative all'impresa esecutrice C.P.L. Polistena Società Cooperativa ed ai soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché dei loro familiari conviventi, richieste, ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria (RC), con nota prot. d'ingresso n. 140492 del 07 novembre 2018;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 13786279, regolare certificato DURC relativo al Consorzio Integra Società Cooperativa, con scadenza 07 marzo 2019, agli atti prot. n. 54596 del 12 novembre 2018;

- che è stato acquisito, con prot. INAIL n.13596762, regolare certificato DURC relativo all'impresa esecutrice C.P.L. Polistena Società Cooperativa, con scadenza 22 febbraio 2019, agli atti prot. n. 55493 del 15 novembre 2018;

- che sia il Consorzio Integra Società Cooperativa, che l'impresa esecutrice



C.P.L. Polistena S.c, hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 5 – Servizio 1.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, allegati al medesimo, in formato digitale, il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto (allegato "B") ed il nuovo Computo metrico estimativo (allegato "C"), predisposto dal Direttore dei Lavori, nel quale sono stati analiticamente descritti i lavori da eseguire.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.


In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Vittorio Di Vuolo, Procuratore del Consorzio Integra Società Cooperativa, ed il sig. Aldo Carmelo Cannatà, Legale rappresentante della CPL Polistena S.c., hanno reso la dichiarazione secondo cui la propria impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito

incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.



ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento dei lavori di completamento 1 del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in €. 529.502,47 (euro cinquecento ventinovemilacinquecentodue/47) comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso sui lavori del 25,125%, oltre IVA al 10%;

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E49B11000200001 ed il codice CIG 759675615F assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari, sono di seguito riportati:

- **Banca Pop. Emilia Romagna**

IBAN: IT28U0538702400000002429226

- **Banco BPM**

IBAN: IT74I0503402434000000001153

- **Monte Paschi di Siena**

IBAN: IT14S0103002402000001076168

- **Unicredit SPA**

IBAN: IT89V0200805364000104234831

- **Unipol Banca**

IBAN: IT68J0312702409000000001426

- **CariParma**

IBAN: IT35V0623002402000057342688

- **Banca Carige**

IBAN: IT26F0617502404000006577380



- **Banca Nazionale del Lavoro**

IBAN: IT23U0100502400000000007193

Le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati, domiciliate in Bologna, Via M. E. Lepido, n. 182/2, sono le seguenti:

- Onorato Vincenzo, nato a Napoli il 25/04/1974 (codice fiscale: NRT VCN 74D25 F839Z);

- Zagarese Adriana, nata a Padova il 02/05/1976 (codice fiscale: ZGR DRN 76E42 G224U);



- Abbatiello Alessandro, nato a Durazzano (BN) il 16/09/1961 (codice fiscale: BBT LSN 61P16 D386P);

- Scarantino Aldo, nato a Sassari (SS) il giorno 11/06/1948 (codice fiscale: SCR LDA 48H11 I452Y).

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo Metrico estimativo allegati al presente atto in formato digitale.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 150 (**centocinquanta**) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 18 settembre 2018. Trascorso tale termine, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.



Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo



scopo dell'opera;

- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità", sottoscritto in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

ARTICOLO 11: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni che assume con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva dell'importo di €. 80.087,25 (euro ottantamila ottantasette/25) a mezzo polizza fidejussoria n. 1/85425/96/163102754, rilasciata, in data 28 novembre 2018, dalla UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Gerenza Padova MAG JLT & PARTNERS S.R.L. (codice Subagenzia 101).

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% prevista dalla normativa

applicabile, perché in possesso della certificazione ISO 9001:2015, n. 101/SGQ, rilasciata in data 12 novembre 1996 (data di prima emissione), con scadenza in data 31 dicembre 2019, presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

ARTICOLO 13: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato, in originale, polizza assicurativa n. 1/85425/88/1107249115/10, rilasciata, in data 12 novembre 2018, dalla UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Gerenza Padova MAG JLT & PARTNERS S.R.L. (codice Subagenzia 101), per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

La suddetta polizza è corredata di appendice nella quale vengono riportate le seguenti variazioni:

- 1) la proroga di scadenza al 28/02/2019 per il periodo di costruzione delle opere e da tale data al 28/02/2020 per il periodo di manutenzione;
- 2) l'aumento della somma assicurata, a seguito di assegnazione dei nuovi lavori, giusta determinazione dirigenziale n. 820 del 09 agosto 2018.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 14: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi della

normativa applicabile.

ARTICOLO 15: Subappalto.

L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, nei modi e nei termini di legge, le lavorazioni riconducibili alla categoria OG1 e OG11.



I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. del Comune di Vibo Valentia 2017/2019 e dei suoi allegati.

ARTICOLO 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:



- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;

- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 17: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni

idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 18: Domicilio dell'Appaltatore.

Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore è la Sede Legale di Bologna, Via Marco Emilio Lepido, n. 182/2 - tel. 051/3161300 - pec: consorzio_integra@pec.it

ARTICOLO 19: Spese contrattuali.


Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 20: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 21: Protocollo di legalità

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità, stipulato, in data 08 novembre 2017, fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni



loro parte così da fare parte del presente contratto.

ARTICOLO 22: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed al Computo Metrico Estimativo, allegati al presente contratto in formato digitale. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.


Trattandosi di procedura di affidamento antecedente la data di pubblicazione del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2016, per il presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs.163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dall'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 23: Trattamento dei dati personali.


Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 22 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



L'APPALTATORE: **Sig. Vittorio Di Vuolo**, nella qualità


CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(VITO DI VUOLO)


IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 9, 10, 14,16 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:


Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.




Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.



Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze



di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile).

Clausola n. 6


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located to the right of the text for clause 8.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9. l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

L'APPALTATORE: **Sig. Vittorio Di Vuolo**, nella qualità

IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**


CONSORZIO **INTEGRA**
PROCURATORE
Dipartimento di Velletri

